



Deliberazione Esecutivo n. 6 del 28 gennaio 2009

Oggetto: Approvazione convenzione con “Punto Service” Cooperativa Sociale a.r.l. per ospitalità anziani non autosufficienti e adulti inabili presso RSA “Il Giglio” (già RSA “Canova”)

		presente	assente
Graziano Cioni	Presidente	X	<input type="checkbox"/>
Luigi Marroni	membro	X	<input type="checkbox"/>
Stefano Marmugi	membro	<input type="checkbox"/>	X

Allegati p.i: 1

Allegati semplici:

**PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO
DAL
AL**

L’Assessore Proponente:
Assessore alle Politiche Socio-Sanitarie
Graziano Cioni

Ufficio Proponente:
(timbro e firma)
Direzione Servizi Sociali ASL
Saverio Fontanelli

Si esprime parere di regolarità tecnica
favorevole in ordine all’art.49 co. I T.U.E.L.
Saverio Fontanelli

Lì, 26 gennaio 2009

Il Direttore Servizi Sociali ASL
Saverio Fontanelli

L'Esecutivo della Società della Salute di Firenze

PREMESSO CHE:

- con deliberazioni C.C. n.919/121 del 17 novembre 2003 e del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Firenze n.814 del 28/11/03 sono stati approvati la Convenzione e lo Statuto del Consorzio pubblico tra Comune di Firenze e Azienda Sanitaria di Firenze denominato "Società della Salute di Firenze";
- a seguito della stipula, in data 26/07/04, della Convenzione da parte degli enti costitutivi del Consorzio, con Deliberazione n.1 del 30/07/04 si è insediata la Giunta Consortile e sono stati nominati i componenti dell'Esecutivo:
- con la sottoscrizione della suddetta Convenzione, la Società della Salute di Firenze è subentrata agli enti consorziati nelle funzioni di indirizzo, programmazione e governo delle attività socio-assistenziali, socio-sanitarie, sanitarie territoriali e specialistiche di base di loro competenza nel territorio corrispondente alla zona socio-sanitaria del Comune di Firenze;
- con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 50 del 17.7.2006 e del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Firenze n. 542 del 19.7.2006, è stata prorogata fino al 31.12.2007 l'attività sperimentale del Consorzio ed è stata altresì disposta la proroga parziale dell'Accordo di Programma Comune/Azienda Sanitaria di Firenze sottoscritto in data 29.12.2000;
- in data 25 luglio 2006 sono state sottoscritte, da parte degli enti consorziati, le modifiche ed integrazioni alla Convenzione costitutiva, approvate con i sopra citati atti del Consiglio Comunale e dall'Azienda Sanitaria:
- con deliberazione di Giunta n. 17 del 21.11.2007, la SdS ha proposto agli enti consorziati di la proroga di 4 mesi, fino al 30 aprile 2008, della durata sperimentale della Società della Salute di Firenze; stabilendo altresì che, dopo tale data e nelle more degli adeguamenti di carattere normativo finalizzati alla revisione dell'assetto organizzativo e di governo dei servizi sociosanitari territoriali, la SdS assicurerà la continuità delle attività del Consorzio sino al termine che sarà stabilito dalla Regione toscana per conformare al nuovo assetto normativo gli atti fondamentali del Consorzio;
- con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 77 del 10/12/2007 e del D.G. dell'Azienda Sanitaria n. 1014 del 28/12/2007 gli Enti consorziati hanno aderito alla suddetta proposta di proroga del Consorzio;

VISTA la L.R. 10 novembre 2008 n. 60 "Modifiche alla L.R. 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario regionale" e segnatamente:

- il capo III bis "Società della Salute", art. 71 bis e ss, che disciplina il nuovo assetto organizzativo dei servizi sanitari territoriali tramite la costituzione delle Società della Salute;
- l'art. 142 bis "norme transitorie", che al comma 6 attribuisce alle Società della Salute esistenti un anno di tempo dall'entrata in vigore della legge per adeguarsi alle disposizioni del capo III bis, di cui al punto precedente;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta SdS n. 18 del 22/12/2008: "Adozione dello schema di Piano Integrato di Salute 2008-2010 e della Relazione annuale sullo stato di salute anni 2005-2007"

RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta SdS n. 20 del 22/12/2008: "Adeguamento dell'assetto istituzionale della SdS alla legge regionale 60/08. Proroga accordo di programma tra Comune e Azienda USL 10 di Firenze per la realizzazione in forma integrata dell'attività di integrazione socio-sanitaria"

VISTE:

- la deliberazione del Direttore Generale dell'ASL di Firenze n. 1015 del 28 dicembre 2007 con la quale è stata autorizzato l'espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l'alienazione della RSA denominata "Canova" e la cessione dell'organizzazione e della gestione unitaria e integrata delle attività necessarie per il suo funzionamento;
- la deliberazione del Direttore Generale dell'ASL di Firenze n. 63 del 22 gennaio 2008 con la quale sono stati approvati gli atti di gara, tra cui il Capitolato che ha previsto, tra gli elementi di valutazione dell'offerta, l'indicazione da parte dei partecipanti alla gara della retta giornaliera onnicomprensiva per gli utenti non autosufficienti;
- la deliberazione del Direttore Generale dell'ASL di Firenze n. 315 dell'11 aprile 2008 con la quale si è proceduto all'aggiudicazione definitiva della gara di cui sopra alla "Punto Service" Cooperativa Sociale a.r.l. e dalla quale risulta che l'importo della retta giornaliera onnicomprensiva per gli utenti non autosufficienti offerto dal soggetto aggiudicatario è stato pari a € 99,84 comprensivo di IVA al 4%;

CONSIDERATA la necessità di garantire il subentro da parte della "Punto Service" Cooperativa Sociale a.r.l. nel rapporto convenzionale già in essere tra l'ASL di Firenze, il Comune di Firenze e l'A.S.P. Montedomini al fine di garantire la continuità dei servizi in favore degli anziani non autosufficienti presso la R.S.A. "Canova";

PRESO ATTO che, su richiesta dei nuovi gestori, la struttura ha variato la propria denominazione da RSA "Canova" a RSA "Il Giglio" (DD del Comune di Firenze n. 11705 del 15 dicembre 2008);

DATO ATTO che la stipula della convenzione, di cui allo schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. A), è atto necessario:

- per regolare i rapporti fra la ASL di Firenze, il Comune di Firenze e le strutture ubicate nel proprio territorio, in relazione agli adempimenti amministrativi connessi al pagamento della quote sanitarie e sociali, secondo le procedure vigenti e secondo le norme regionali di riferimento;
- per consentire alla struttura di accogliere persone provenienti da altre ASL e ciò in virtù della normativa regionale (deliberazione del Consiglio Regionale n. 5/91 e legge regionale n. 41/05) che attribuisce all'ASL di ubicazione della struttura la stipula di convenzione da far valere per i soggetti interessati ad attivare i rapporti con la struttura stessa, indipendentemente dall'utilizzo da parte della ASL di Firenze, che non assume alcun obbligo e/o impegno a riconoscere eventuali ricoveri già precedentemente avvenuti né ad inviare soggetti da ricoverare al di fuori delle procedure vigenti presso la ASL di Firenze;

PRESO ATTO che la R.S.A. "Canova", ri-denominata RSA "Il Giglio", gestita dalla "Punto Service" Cooperativa Sociale a.r.l. risulta in possesso di regolare autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune di Firenze, per l'ospitalità di n. 60 anziani non autosufficienti e/o adulti inabili in condizioni di non autosufficienza;

RITENUTO pertanto:

- di approvare lo schema di convenzione con la "Punto Service" Cooperativa Sociale a.r.l. la convenzione secondo lo schema allegato (All. A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di confermare per la RSA "Il Giglio", adesso gestita dalla Società di cui al punto 1), la quota sanitaria di € 49,57 giornaliera per il Modulo Base, comprensiva di IVA al 4%, e € 62,43, IVA inclusa, giornaliera per il 3° Modulo Specialistico a partire dal 1° novembre 2008 e di stabilire, in base all'importo della retta giornaliera onnicomprensiva per gli utenti non autosufficienti offerto dal soggetto aggiudicatario (pari a € 99,84 comprensivo di IVA al 4%), la quota sociale

in € 50,27, comprensiva di IVA al 4%, inferiore, al netto dell'IVA, a quella corrisposta nell'ambito della precedente convenzione con l'A.S.P. Montedomini, a partire dal 01 febbraio 2009;

DATO ATTO che:

- la stipula della convenzione di cui sopra non comporta oneri aggiuntivi rispetto ai budget assegnati, in quanto l'utilizzo della struttura di cui alla presente delibera avverrà nel rispetto delle disponibilità finanziarie assegnate alle Zone – Distretto;
- la sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1) sarà effettuata per l'ASL 10 dal Direttore dei Servizi Sociali, Saverio Fontanelli e per il Comune di Firenze dal Direttore Sicurezza Sociale Comune di Firenze, Andrea Francalanci;

PRESO ATTO del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, I comma, del D. Lgs. 267/2000;

Con le modalità previste dagli artt. 13 e 18 dello Statuto;

DELIBERA

- 1) di approvare lo schema di convenzione con la “Punto Service” Cooperativa Sociale a.r.l.” la convenzione secondo lo schema allegato (All. A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di confermare per la RSA “Il Giglio”, adesso gestita dalla Società di cui al punto 1), la quota sanitaria di € 49,57 giornaliera per il Modulo Base, comprensiva di IVA al 4%, e € 62,43 giornaliera per il 3° Modulo Specialistico a partire dal 1° novembre 2008 e di stabilire, in base all'importo della retta giornaliera onnicomprensiva per gli utenti non autosufficienti offerto dal soggetto aggiudicatario (pari a € 99,84 comprensiva di IVA al 4%), la quota sociale in € 50,27, comprensiva di IVA al 4%, a partire dal 01 febbraio 2009;
- 2) di dare atto che la sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1) sarà effettuata per l'ASL 10 dal Direttore dei Servizi Sociali, Saverio Fontanelli e per il Comune di Firenze dal Direttore Sicurezza Sociale Comune di Firenze, Andrea Francalanci;
- 3) di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all'Albo Pretorio del Consorzio ove vi rimarrà per 10 giorni consecutivi;
- 4) di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti.

Il Presidente SdS
Ass. Graziano Cioni

Il Direttore SdS
Dr. Riccardo Poli

AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE

COMUNE DI FIRENZE

**RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE "IL GIGLIO"
DI PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.**

**CONVENZIONE PER OSPITALITA' E PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE
IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E ADULTI INABILI**

L'anno del giorno.....del mese.....

Per il presente atto cui intervengono

1. Saverio Fontanelli, nato a Certaldo (FI) il 2 agosto 1946, non in proprio ma in qualità di Direttore dei Servizi Sociali dell'Azienda Sanitaria di Firenze, Codice Fiscale 04612810483, delegato alla stipula della presente convenzione dal Direttore Generale dell'ASL di Firenze con la deliberazione n. ___ del _____;
2. Andrea Francalanci, nato a Firenze il 18 maggio 1968, non in proprio ma in qualità di Direttore della Direzione Sicurezza Sociale del Comune di Firenze, Codice Fiscale _____.
3. Massimo Secondo, nato a Vercelli il 1° giugno 1963 e residente a Vercelli in Via Marco Polo 18/B, Codice Fiscale SCNMSM63H01L750J, in qualità di legale rappresentante della Punto Service Cooperativa Sociale, P.I. 01645790021, e gestore della RSA "Il Giglio", sita in Via Santa Maria a Cintola n. 9 a Firenze.

PREMESSO CHE

- ❖ con la determinazione dirigenziale n. 9642 del 31 ottobre 2008, modificata con la determinazione dirigenziale n. 11705 del 15 dicembre 2008 l'Istituto è stato autorizzato dal Comune di Firenze al funzionamento quale Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per n. 60 posti per anziani non autosufficienti e/o adulti inabili in condizioni di non autosufficienza;
- ❖ con la deliberazione del Direttore Generale della Azienda Sanitaria di Firenze n. 1015 del 28 dicembre 2007 è stata indetta una procedura a evidenza pubblica per l'alienazione dell'immobile destinato a RSA "Canova" con vincolo di destinazione ad attività del servizio assistenziale;
- ❖ con la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria n. 315 dell'11 aprile 2008 Punto Service Cooperativa Sociale a.r.l. è risultato aggiudicatario della gara di cui sopra,

con obbligo di assicurare la gestione della RSA per un periodo di 15 anni, alle condizioni previste negli atti di gara nell'offerta presentata;

- ❖ per svolgere i propri compiti l'Istituto mette a disposizione:
 - i locali di cui alle planimetrie (che verranno trasmesse aggiornate ad oggi), con indicazione delle stanze e dei relativi arredi, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale;
 - il regolamento interno;
 - la Carta dei Servizi;
 - copia della polizza assicurativa;
 - l'elenco delle attrezzature tecniche e del personale addetto, specificato per qualifiche, mansioni e numero di ore lavorate di cui alla vigente normativa regionale;
 - l'elenco degli incaricati al trattamento dei dati sensibili;
- ❖ l'Istituto emette fatture bimestrali;
- ❖ il Legale Rappresentante dell'Istituto, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che:
 - a. l'Istituto è in possesso di tutte le condizioni e dei requisiti di idoneità per il funzionamento previsti dalla normativa vigente, anche in materia urbanistica, edilizia, ambiente e prevenzione incendi, igiene e sicurezza, barriere architettoniche (D.P.R. n. 503/96), prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro ed è pertanto in grado di assicurare le prestazioni socio-sanitarie e assistenziali oggetto della presente Convenzione;
 - b. che rispetta le condizioni previste dall'art. 21, comma 3 della legge regionale n. 41/05;
 - c. ha presentato al Comune di Firenze la visura storica camerale dell'Impresa con dicitura antimafia, composizione societaria e dichiarazione di regolarità contributiva tramite il DURC;
 - d. all'Impresa non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al decreto legislativo n. 231/01 che impediscono di contrattare con gli Enti Pubblici;
 - e. l'Impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 157/95 e successive modifiche.;
 - f. l'Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 68/99.

Nulla ostando al funzionamento dell'Istituto, le parti, come sopra costituite convengono quanto segue.

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 1

Soggetti destinatari delle prestazioni

Nell'ambito della programmazione degli interventi socio-sanitari e socio-assistenziali e nei limiti indicati dalla normativa regionale vigente, l'Azienda Sanitaria di Firenze e il Comune di Firenze si avvalgono del predetto Istituto per le prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie in favore di anziani non autosufficienti e adulti inabili, non altrimenti assistibili a domicilio, segnalati dai servizio socio-sanitari territoriali secondo le procedure vigenti.

ART. 2

Prestazioni

La struttura mette a disposizione dell'Azienda Sanitaria di Firenze e del Comune di Firenze le seguenti tipologie di ricovero in regime residenziale:

- o modulo base;
- o modulo di disabilità prevalente di natura cognitivo-comportamentale, nel numero massimo dei posti previsto dalle vigenti normative regionali.

L'Istituto garantisce agli ospiti le seguenti prestazioni:

- a) uso di camera;
- b) uso di stanze comunitarie;
- c) riscaldamento e fornitura di acqua calda, gas ed energia elettrica, anche per televisore personale;
- d) fornitura di vitto completo consistente in: 1) prima colazione; 2) pranzo e cena (primo piatto, secondo piatto - due scelte - e contorno, pane, bevande e frutta). Per detta alimentazione la struttura si avvarrà della tabella dietetica approvata dalla U.O. competente dell'Azienda Sanitaria di Firenze con possibilità di diete particolari su prescrizione medica. Il menù giornaliero sarà esposto in sala da pranzo. In caso di ospiti non in grado di alimentarsi autonomamente, l'assunzione dei pasti dovrà essere assicurata dal personale dell'Istituto;
- e) pulizia degli ambienti comuni, pulizia delle camere, rifacimento del letto;
- f) manutenzione e lavaggio della biancheria ad uso corrente (lenzuola, tovaglie, asciugamani, ecc.), della biancheria personale e del vestiario di uso corrente;
- g) assistenza alla persona, assistenza infermieristica e riattivazione funzionale, bagno assistito e fornitura di materiale sanitario (così come previsto dalle vigenti normative regionali in materia) e di materiale per l'igiene personale, somministrazione della terapia medica, podologo, parrucchiere per uomo e donna, barbiere;

- h) per le situazioni che lo richiedono vestizione e svestizione, igiene personale della persona incontinente;
- i) disponibilità di un impianto di comunicazione che consenta la ricezione e la chiamata dall'interno verso l'esterno;
- j) organizzazione del trasporto degli assistiti da e per l'Istituto, secondo i programmi individuali di intervento ed eventuali esigenze del momento;
- k) attività di animazione, attività motorie e ricreative;
- l) assistenza religiosa, quando richiesta.

L'Istituto mette inoltre a disposizione dell'Azienda Sanitaria di Firenze le seguenti ulteriori prestazioni:

A) Prestazioni sanitarie e sociali per persone non domiciliate in RSA

- o prelievi e medicazioni per utenti esterni alla RSA;
- o assistenza domiciliare integrata;
- o assistenza infermieristica domiciliare;
- o assistenza riabilitativa territoriale;
- o assistenza tutelare domiciliare.

B) Prestazioni sociali

- o laboratori di teatro e pittura;
- o attivazione del gruppo ginnastica dolce/danza;
- o servizi di supporto alla domiciliarità;
- o soggiorni climatici;
- o servizio di pronta accoglienza.

I servizi di cui ai punti A) e B) potranno essere attivati su richiesta dell'Azienda Sanitaria di Firenze e saranno oggetto di protocolli aggiuntivi, convenuti in ogni parte tra i contraenti, che definiranno le modalità e le condizioni di accesso e fruizione dei servizi stessi.

ART. 3

Norme di legge

L'Istituto si impegna al pieno rispetto delle disposizioni contenute nelle vigenti leggi in materia e all'attuazione delle deliberazioni regionali in merito alle prestazioni. Si impegna inoltre a rispettare i requisiti organizzativi e strutturali previsti per le RSA.

ART. 4

Posti convenzionati

L'Istituto riserva i propri posti autorizzati in via prioritaria a utenti dell'Azienda Sanitaria di Firenze e, qualora non utilizzati, a utenti di altre Aziende Sanitarie della Toscana e, in subordine, a privati cittadini nei confronti dei quali, nel caso in cui siano residenti nel territorio dell'Azienda Sanitaria di Firenze, non verrà corrisposta la quota sanitaria.

L'Istituto riserva al Comune di Firenze n. 60 posti autorizzati per persone non autosufficienti e adulti inabili. Tale riserva è senza obblighi di copertura per il Comune di Firenze. L'Istituto, trascorsi cinque giorni dalla segnalazione al Comune di Firenze della disponibilità di un posto e, in assenza di comunicazione da parte del Comune di Firenze di una nuova ammissione, è autorizzato a utilizzare il posto disponibile per un inserimento sia di utenti di altri enti pubblici che di privati cittadini.

L'Istituto si impegna inoltre a favorire la sistemazione nella stessa camera di coppie o congiunti.

ART. 5

Ammissioni

L'ammissione di una persona da parte dell'Azienda Sanitaria di Firenze e del Comune di Firenze avviene sulla base di un progetto personalizzato di assistenza a carattere residenziale definito dalla competente unità di valutazione e viene proposta dal servizio socio-sanitario territoriale.

L'ammissione è comunque subordinata al consenso espresso dalla persona interessata al ricovero o da chi ne esercita la tutela giuridica.

Al momento dell'inserimento della persona, l'Istituto deve immediatamente comunicare all'Azienda Sanitaria di Firenze e al Comune di Firenze l'avvenuto ricovero. In conseguenza di ciò, l'Azienda Sanitaria di Firenze e il Comune di Firenze emettono apposita impegnativa in cui sono indicati la tipologia dell'intervento richiesto, il periodo autorizzato, la quota sanitaria, la quota sociale posta a carico della persona inserita e l'eventuale contributo economico integrativo erogato dal Comune di Firenze.

L'Istituto, al momento di un nuovo inserimento, può chiedere, a propria garanzia, alla persona inserita o a chi ne esercita la tutela giuridica la sottoscrizione di una lettera-contratto con la quale questa si impegna al pagamento della quota sociale posta a suo carico secondo accordi di natura privatistica che tengano conto dei principi sanciti dal codice civile.

L'ammissione ai moduli di disabilità prevalente di natura cognitivo-comportamentale avviene a seguito di attestazione da parte degli organi competenti.

ART. 6

Dimissioni

La dimissione della persona ospitata, quando non sia decisa per diretta volontà dell'interessato o di chi ne esercita tutela giuridica, deve essere concordata tra l'Azienda Sanitaria di Firenze, il Comune di Firenze (attraverso i servizi socio-sanitari territoriali competenti) e la Direzione dell'Istituto, con l'obbligo di coinvolgere nella decisione la persona interessata o chi ne esercita tutela giuridica e i suoi familiari.

L'Istituto è tenuto a notificare all'Azienda Sanitaria di Firenze e al Comune di Firenze l'avvenuta dimissione dell'ospite nei termini di cinque giorni dalla data di cessazione delle prestazioni.

ART. 7

Tutela della salute

Le persone ospitate nell'Istituto usufruiscono delle prestazioni previste dal Servizio Sanitario Nazionale, organizzate sul territorio in base alla programmazione regionale e locale dei servizi socio-sanitari.

A fini terapeutici, lo stato di salute delle persone ospitate viene seguito dai medici di medicina generale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, scelti dagli ospiti, come previsto dalla normativa regionale.

L'Istituto si impegna a promuovere ogni rapporto con i competenti servizi socio-sanitari territoriali per assicurare alle persone ospitate la fruizione di attività di socializzazione, prevenzione, cura e riabilitazione.

L'Istituto è tenuto:

- 1) per ciascuna persona ospitata, a predisporre e rendere attivi programmi e piani assistenziali individuali di carattere preventivo, terapeutico e riabilitativo da verificare periodicamente;
- 2) in caso di necessità, a chiamare il medico curante della persona ospitata;
- 3) in caso di malattia, a prestare alla persona ospitata tutte le cure necessarie prescritte dal medico curante;
- 4) a fornire le necessarie prestazioni infermieristiche mediante personale abilitato a termini di legge;
- 5) curare l'approvvigionamento, la somministrazione e la conservazione dei medicinali prescritti dal medico curante;
- 6) su ordine del medico curante, a organizzare il trasporto in ospedale della persona ospitata e mantenere costanti rapporti con la stessa durante il periodo di degenza;
- 7) interessarsi perché le persone ospitate seguano la dieta prescritta dal medico curante;

8) in caso di malattia, di ricovero ospedaliero, di infermità o di pericolo di vita della persona ospitata, ad avvisare i familiari o, in loro assenza, l'operatore socio-sanitario territoriale che lo ha in carico

9) a garantire il soddisfacimento delle scelte religiose delle persone ospitate.

Tutte le attività e gli interventi di cui sopra devono essere registrate nella cartella personale della persona ospitata.

ART. 8

Organizzazione della vita comunitaria

L'Istituto si impegna a garantire alle persone ospitate la massima libertà, compatibilmente con il loro stato di salute, e a organizzare la fruizione dei servizi nel rispetto dei ritmi di vita delle stesse.

Viene garantita alle persone ospitate la possibilità di partecipare alle iniziative sociali, di tempo libero e culturali attuate nella zona.

L'Istituto si impegna, anche in collaborazione con il servizio socio-sanitario territoriale, affinché le persone ospitate possano rimanere collegate con il proprio contesto familiare e sociale, facilitando e promuovendo i rapporti con familiari, parenti e amici e favorendo frequenti visite da parte di questi e, quando possibile, anche brevi soggiorni in famiglia.

ART. 9

Partecipazione

Ai sensi della normativa regionale vigente, l'Istituto è tenuto a costituire un Organismo di rappresentanza delle persone ospitate, delle loro famiglie o di chi ne esercita la tutela giuridica.

ART. 10

Documentazione

L'Istituto si impegna a tenere aggiornata la seguente documentazione relativa alle persone ospitate e all'organizzazione della vita comunitaria:

- a) il registro delle presenze delle persone ospitate;
- b) le cartelle personali delle persone ospitate con dati anagrafici, amministrativi, sociali e sanitari;
- c) il registro delle terapie individuali;
- d) il quaderno con le annotazioni giornaliere salienti per ciascuna persona ospitata, anche per la consegna fra gli operatori;
- e) la tabella dietetica esposta in cucina e nelle sale da pranzo, approvata dal Responsabile della U.O. Igiene Pubblica della Azienda Sanitaria di Firenze;
- f) il registro delle presenze del personale con l'indicazione delle mansioni e del turno di lavoro;
- g) ogni altro documento previsto dalle vigenti leggi in materia igienico-sanitaria;
- h) eventuale altra indicazione richiesta dall'Azienda Sanitaria di Firenze.

La documentazione personale delle persone ospitate è soggetta al segreto d'ufficio e professionale.

ART. 11

Retta

Per le prestazioni di cui alla presente convenzione l'Istituto riceve una retta giornaliera che è composta da una quota sanitaria a carico della Azienda Sanitaria di Firenze e da una quota sociale a carico dell'ospite e/o del Comune di Firenze.

L'importo complessivo della retta giornaliera (comprensiva di quota sanitaria e sociale, escluse le maggiorazioni previste per i moduli specialistici) è determinato in € 96,00 più IVA, come da offerta in sede di gara.

L'importo della retta è così composto:

Retta complessiva offerta in sede di gara	€ 96,00		
IVA 4%	€ 3,84		
Totale retta complessiva	€ 99,84		
Quota sanitaria* comprensiva di IVA 4%	€ 49,57	Quota sanitaria* al netto di IVA (4%)	€ 47,67
Quota sociale comprensiva di IVA 4%	€ 50,27	Quota sociale al netto di IVA (4%)	€ 48,33

* Quota aggiornata in base alla deliberazione della Giunta Regionale n. 831 del 20 ottobre 2008

L'Azienda Sanitaria di Firenze determina annualmente la quota sanitaria sulla base delle disposizioni regionali vigenti.

La quota sociale è costituita dalla parte posta a carico della persona ospitata, ai sensi della regolamentazione comunale vigente e, qualora la persona ospitata non sia in grado di provvedere alla sua copertura integrale, dalla parte posta a carico del Comune di Firenze sotto forma di contributo economico integrativo versato direttamente all'Istituto secondo le modalità di cui al successivo art. 12.

L'inserimento proposto dal Comune di Firenze si concretizza pertanto in un rapporto contrattuale esclusivo tra l'Istituto e la persona ospitata. In dipendenza di ciò, l'Istituto non può chiamare in causa il Comune di Firenze per eventuali situazioni di morosità legate al mancato o ritardato pagamento della quota sociale a carico della persona ospitata.

A parità di prestazioni, i rapporti tra l'Istituto e le persone inserite privatamente (che non hanno diritto né alla quota sanitaria, né alla quota sociale) devono essere regolati a condizioni economiche non superiori rispetto a quelle previste dalla presente convenzione.

Per le prestazioni non incluse o non previste dalla presente Convenzione, l'Istituto può praticare alle persone ospitate integrazioni alla retta, dietro emissione di regolare nota giustificativa delle prestazioni ad esse fornite.

Quant'altro dovuto dall'Azienda Sanitaria di Firenze e/o da terzi per eventuali loro competenze non può essere fatto valere nei confronti del Comune di Firenze e viceversa, neanche in caso di mancato o ritardato pagamento.

Nel caso di ricoveri definitivi l'Istituto può richiedere alle persone ospitate, a titolo di cauzione, n.1 mensilità anticipata riferita alla parte di quota sociale posta a loro carico. Tale cauzione deve essere restituita entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto, comprensiva degli interessi maturati nel corso del periodo di giacenza.

Nel caso di ricoveri temporanei l'Istituto non può richiedere mensilità a titolo cauzionale.

ART 12

Modalità di pagamento delle quote a carico degli Enti Pubblici

Il pagamento della quota sanitaria a carico dell'Azienda Sanitaria di Firenze e della quota sociale di spettanza del Comune di Firenze viene effettuato entro 90 giorni dalla ricezione delle fatture bimestrali (entro il 15 del mese successivo) secondo la modularità e sulla base delle effettive giornate di presenza, da redigersi su appositi modelli debitamente firmati dal legale rappresentante dell'Istituto che scorporano le quote sociali da quelle sanitarie e distinguono tra anziani non autosufficienti e adulti inabili.

Eventuali ritardi nella liquidazione delle competenze oltre il termine stabilito danno la possibilità all'Istituto di chiedere l'applicazione degli interessi legali e quant'altro previsto dalla legge.

Art. 13

Conservazione del posto

In caso di assenza, la persona ospitata a titolo definitivo ha diritto alla conservazione del posto solo per le seguenti ragioni:

- a) necessità di cure presso Ospedali ovvero Case di Cura, per un periodo consecutivo non superiore a trenta giorni;
- b) soggiorni climatici, con oneri non a carico di Enti pubblici, per un numero di giorni annui non superiori a quindici;
- c) rientro in famiglia, per un periodo consecutivo non superiore a quindici giorni.

Nei casi di assenza di cui alla lettera a) non viene corrisposta la quota sanitaria, mentre nei casi di assenza di cui alle lettere b) e c) la quota sanitaria viene pagata al 70%.

Nei casi di assenza di cui alle lettere a), b) e c) la quota sociale viene pagata al 70%. La persona ospitata è tenuta a pagare per intero la parte posta a suo carico, mentre la differenza tra la quota sociale al 70% e la parte posta a carico della persona ospitata viene pagata dal Comune di Firenze.

Quanto sopra disposto riguarda unicamente i ricoveri definitivi, mentre non si riconoscono le assenze per i ricoveri di natura temporanea.

ART. 14

Assicurazione

L'Istituto è tenuto a stipulare apposita copertura assicurativa di legge che copra:

- i danni arrecati dal personale dipendente alle persone ospitate e a terzi;
- il personale durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
- la responsabilità civile e i danni arrecati a terzi dalle persone ospitate derivanti da qualsiasi evento da esse causato nel periodo di permanenza nell'Istituto;
- la responsabilità civile e i danni arrecati dalla Struttura alle persone ospitate e a terzi.

Di tali atti l'Istituto è tenuto a dare formale comunicazione all'Azienda Sanitaria di Firenze e al Comune di Firenze.

ART. 15

Vigilanza e controllo

L'Istituto è tenuto a consentire il libero accesso in tutti i locali della struttura agli operatori socio-sanitari dell'Azienda Sanitaria di Firenze per lo svolgimento delle attività di vigilanza e di controllo, secondo quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti. L'Istituto si impegna altresì a facilitare i rapporti tra i suddetti operatori e il personale e fra gli stessi e le persone ospitate.

ART. 16

Formazione e aggiornamento

L'Istituto promuove la partecipazione del personale impegnato nei vari livelli professionali di assistenza a iniziative di formazione e aggiornamento in materia di assistenza ad anziani e adulti inabili. Di tali iniziative si dovrà dare informazione agli Enti contraenti, anche nell'ottica di raccordare i relativi processi formativi.

L'Istituto si impegna a collaborare con l'Azienda Sanitaria di Firenze e le altre Aziende Sanitarie interessate per la raccolta dei dati sulle ammissioni, sull'andamento dei ricoveri, ai fini della realizzazione di un sottoinsieme informativo sui ricoveri di anziani, adottando la modulistica prevista e ottemperando alle disposizioni ministeriali e regionali in materia.

ART. 17

Adempimenti Relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori

E' fatto obbligo all'Istituto di essere in regola con la normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e di attenersi scrupolosamente alle norme del "Testo Unico sulla Sicurezza" - decreto legislativo n. 81/08.

L'Istituto deve fornire, a richiesta, il dettaglio delle spese preventivate espresse nelle seguenti voci:

- Medico Competente e sorveglianza sanitaria;
- informazione, formazione e addestramento;

- DPI messi a disposizione per la specifica attività;
- programmazione di eventuali altre spese per la gestione in sicurezza del servizio.

Il Comune di Firenze si riserva in qualsiasi momento di richiedere la rendicontazione delle spese inerenti la gestione della salute e sicurezza necessarie per lo svolgimento dell'attività, nonché il dettaglio dei programmi di formazione.

Il personale operante nell'Istituto deve essere opportunamente informato e formato sui rischi specifici relativi alla propria mansione. Qualunque sostituzione, anche temporanea, deve essere effettuata con personale opportunamente formato.

Qualora sia necessario, l'Istituto deve provvedere alla costituzione della squadra di emergenza nominando il Responsabile e gli addetti (opportunamente formati). Deve inoltre comunicare (se prevista) la data dell'esercitazione alla quale può eventualmente assistere il personale del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune di Firenze. Ogni eventuale sostituzione del personale inserito nella squadra di emergenza deve essere effettuata con personale opportunamente formato.

Il Comune di Firenze, valutato che il servizio affidato non prevede l'impiego di lavoratori in rapporto diretto con il Comune, dichiara di non rilevare rischi di natura interferenziale.

ART. 18

Adempimenti in materia di tutela della privacy

L'Istituto dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla privacy e in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal decreto legislativo n. 196/03.

Contestualmente alla stipula del presente atto, l'Istituto provvede a comunicare formalmente il nominativo del soggetto da nominare, a cura dell'Azienda Sanitaria di Firenze e del Comune di Firenze, Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del sopra citato decreto.

ART. 19

Inadempienze

Eventuali inadempienze alla presente convenzione e alle normative di riferimento sono contestate per iscritto dalla parte che ne abbia interesse, con fissazione del termine affinché le stesse siano rimosse, pena la sospensione dell'efficacia di quanto stabilito dalla presente convenzione.

Trascorso inutilmente il termine concesso, i contraenti hanno facoltà di procedere alla rescissione unilaterale della presente convenzione, fatta salva comunque l'azione di rivalsa per l'eventuale risarcimento del danno.

La presente convenzione si intende automaticamente revocata nel caso in cui venga dichiarata decaduta l'autorizzazione al funzionamento dell'Istituto.

ART 20

Foro competente

Le eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione saranno devolute al foro competente in base alle vigenti disposizioni normative.

Art. 21

Durata della convenzione

Per quanto attiene ai rapporti tra l'Istituto e l'Azienda Sanitaria di Firenze, la presente convenzione ha durata di quindici anni ed entra in vigore alla data della sua sottoscrizione.

Per quanto attiene ai rapporti tra l'Istituto e il Comune di Firenze, la presente convenzione ha durata di un anno ed entra in vigore alla data della sua sottoscrizione. Tre mesi prima della scadenza, il Comune di Firenze può comunicare al contraente la volontà di rinnovare la convenzione per un ulteriore anno, fino a un massimo di tre anni complessivi. Il rinnovo avviene mediante atto da parte dei componenti organi dell'Ente.

La presente convenzione è registrata a cura dell'Azienda Sanitaria di Firenze e del Comune di Firenze secondo le procedure previste dalla legge.

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle normative nazionali e regionali in materia di assistenza agli anziani e ai disabili, nonché alle norme del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto

Firenze,

COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE SICUREZZA SOCIALE
IL DIRETTORE
(Andrea Francalanci)

AZIENDA SANITARIA 10
DI FIRENZE
IL COORDINATORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Saverio Fontanelli)

PUNTO SERVICE
COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Massimo Secondo)